

11. 7. 2014

TERNO SEVIORE

Delega al Governo recante disposizioni per promuovere e favorire l'autonoma iniziativa delle persone, singole e associate, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che, anche al fine di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, rechino una disciplina organica, eventualmente anche nella forma del testo unico e attraverso modifiche al Libro primo, Titolo secondo del codice civile, per il riordino e la revisione della disciplina degli enti e delle attività diretti a promuovere e realizzare finalità solidaristiche e di interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, **in attuazione del principio di sussidiarietà**, al fine di valorizzare il potenziale di crescita ed occupazione ed elevare al contempo i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e sentita, ove necessario, in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, la Conferenza Unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 2.

(Disciplina degli enti)

1. I decreti legislativi delegati disciplinano la costituzione, l'organizzazione, le forme di governo ed il ruolo degli enti impegnati nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono percorsi di valorizzazione della partecipazione e della solidarietà sociale mediante presenza significativa o prevalente di attività di volontariato ovvero producono beni e servizi di utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica;

- b) individuazione delle attività e delle finalità soggettivamente non lucrative che caratterizzano tali enti e dei vincoli di strumentalità dell'attività commerciale rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali;
- c) disciplina delle modalità e della misura di utilizzo dell'attività volontaria degli aderenti e dei limiti di remunerazione dell'attività dei dirigenti e degli amministratori;
- d) previsione del divieto di distribuire utili, anche in forma indiretta, e previsione di forme di remunerazione del capitale sociale nel rispetto di limiti prefissati;
- e) rafforzamento dell'autonomia statutaria e definizione di modalità di governo e di gestione degli enti **ispirate** a principi di democrazia, uguaglianza, pari opportunità, partecipazione dei lavoratori e degli utenti e trasparenza, **anche tenuto conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa**;
- f) previsione di modelli organizzativi degli enti e di responsabilità degli organi di governo differenziati in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche;
- g) individuazione di criteri e modalità per l'affidamento dei servizi agli enti improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità ed impatto sociale del servizio, obiettività e trasparenza;
- h) revisione e riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti improntate a criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico di settore, anche al fine di favorirne la piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale;
- i) individuazione di specifiche modalità di verifica e controllo dell'attività svolta e delle finalità perseguite;
- l) rafforzamento e valorizzazione del ruolo di tali enti, anche nella fase di programmazione degli interventi a livello territoriale;
- m) previsione di strumenti che favoriscano i processi aggregativi degli enti;**
- n) mantenimento della disciplina prevista dalla legislazione speciale in materia di cooperazione allo sviluppo;**
- o) istituzione di un organismo nazionale indipendente con compiti di indirizzo, promozione, vigilanza e controllo delle attività degli enti, ai cui oneri di costituzione e funzionamento si provvede a valere sulle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche allo stato in dotazione alle amministrazioni coinvolte nonché nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c).**

Art. 3.

(Attività associative, di volontariato e di promozione sociale)

1. I decreti legislativi delegati procedono al riordino e alla revisione della disciplina vigente in materia di attività associative, di volontariato e di promozione sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia di attività associative, di volontariato e di promozione sociale;
- b) promozione della cultura del volontariato tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgersi nell'ambito delle attività scolastiche;
- c) riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello;
- d) revisione e promozione del sistema dei Centri di servizio per il volontariato e **valorizzazione e riordino delle funzioni di indirizzo e di controllo dei Comitati di gestione**;
- e) revisione e razionalizzazione delle finalità, della composizione, dei compiti e del funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato e dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo sociale.

Art. 4.

(Impresa sociale)

1. I decreti legislativi delegati procedono al riordino ed alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) eventuale superamento dell'attuale disciplina dell'attribuzione facoltativa della qualifica di impresa sociale;
- b) ampliamento dei settori di attività e individuazione dei limiti di compatibilità con lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale;
- c) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e **di ripartizione di utili**, nel rispetto di **condizioni** e limiti prefissati;
- d) possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali *on line*, in analogia a quanto previsto per le *start-up* innovative;
- e) disciplina delle modalità di attribuzione della qualifica di impresa sociale alle cooperative sociali e ai loro consorzi;
- f) introduzione di misure fiscali volte a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali.

Art. 5.

(Servizio civile nazionale universale)

1. I decreti legislativi delegati procedono al riordino ed alla revisione della disciplina in materia di servizio civile, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione di un meccanismo di programmazione almeno triennale dei contingenti di giovani, anche stranieri, che possono essere ammessi al servizio civile nazionale universale e di procedure di selezione ed avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione e trasparenza;
- b) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale;
- c) previsione di un limite di durata del servizio civile nazionale universale che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno dei paesi dell'Unione europea **nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei paesi al di fuori dell'Unione europea;**
- d) riconoscimento delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile in funzione della spendita nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo;
- e) previsione di meccanismi e strumenti che, attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, possono favorire l'inserimento lavorativo dei giovani che hanno prestato il servizio civile nazionale universale.

Art. 6.

(Misure fiscali e di sostegno economico)

1. I decreti legislativi delegati procedono al riordino e all'armonizzazione della disciplina tributaria applicabile agli enti di cui all'articolo 1 e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) introduzione di un regime di tassazione che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione degli utili e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;
- b) razionalizzazione del regime di deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1, al fine di promuovere i comportamenti donativi delle persone e degli enti;
- c) razionalizzazione e stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1 e semplificazione delle procedure per il calcolo dei contributi spettanti agli enti;

- d) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e **di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale e riduzione della spesa pubblica;**
- e) individuazione di modalità per l'assegnazione agli enti di cui all'articolo 1 degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata improntate a criteri di semplificazione e di celerità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali.

Art. 7.

(Disposizioni finali)

1. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1 dell'articolo 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
2. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.